

REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA - 126/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Donatella Scandurra	Consigliere
Antonio Palazzo	Consigliere
Carola Corrado	Primo referendario
Flavia D'Oro	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in revocazione in materia pensionistica, iscritto al n. **61693/R.G.**,
promosso da:

XXX

rappresentato e difeso dall'Avv. E. Bonanni (C.F.: BNNZEI68H20H501I) del
Foro di Roma, PEC: avveziobonanni@ordineavvocatiroma.org, presso lo
studio del quale, sito in Roma alla Via Crescenzo, 2, elegge domicilio, giusta
procura allegata materialmente e telematicamente al presente atto. Dichiara di
Voler ricevere le notificazioni e comunicazioni di rito al fax 0773.1888003,
oppure all'indirizzo di p.e.c.: avveziobonanni@ordineavvocatiroma.org;

contro

INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) (c.f. 80078750587), con
sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale

pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. fiscale PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce al presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);

per la revocazione

della sentenza n. 453/2018 della Corte dei conti, III Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, depositata in data 30.11.2018;

Visto: il ricorso della parte privata, gli scritti a difesa della parte pubblica, gli altri atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 9 luglio 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Primo Ref. Flavia D'Oro, l'avv. Marrazzo Fortunato per delega scritta dell'avv. Bonanni per l'appellante e la dott.ssa Lidia Carcavallo per l'INPS, data per letta la relazione con il consenso delle parti

Ritenuto in

FATTO

I. La sentenza della III Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello n. 453/2018;

Con la sentenza sopra indicata, la Sezione III giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto

dall'odierno ricorrente avverso la sentenza di primo grado della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale del Lazio n. 417/2015 - di rigetto della propria pretesa rivendicante il riconoscimento dei benefici contributivi per l'esposizione ad amianto ex art. 13, comma 8, l. 257/92 - sul presupposto che trattasi di questioni di fatto precluse alla cognizione in appello solo per motivi di diritto.

II. Ricorso per revocazione.

Il ricorrente ha articolato tre motivi di ricorso, che si fondano su atti e documenti nuovi, acquisiti a partire dall'08.07.2024, e via via fino al 29.07.2024.

In particolare, il medesimo ricorrente afferma che:

“in data 08.07.2024, ha appreso notizia della pronuncia della Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale del 91/2016 (doc. 7), di segno contrario rispetto alla sentenza impugnata (doc. 1), e con la verità storica accertata di superamento delle 100 ff/ll di esposizione ad amianto per il periodo di lavoro del ricorrente, a maggior ragione all'esito delle sommarie informazioni del 15.07.2024 (doc. ti 5/a e 5/b), cui ha fatto seguito il conferimento dell'incarico, ai fini della verifica dei presupposti della revocazione, e all'esito della CTP rispettivamente della Dott.ssa Melissa Trombetta del 25.07.2024 (doc. 6), e del Dott. Arturo Cianciosi del 29.07.2024 (doc. 6/b) anche a fronte della CTP dell'Arch. Francesca Mascellaro del 27.07.2024 (doc. 6/a), e perciò stesso emerge anche che la CTU Dott. Bolaffi Giorgio, depositata nel procedimento RG 212764/2006, presso il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, laddove veniva accolto il ricorso per il riconoscimento dei benefici previdenziali da esposizione ad amianto da parte di altri ex colleghi di lavoro del ricorrente

(documentazione allegata in atti al fascicolo di primo grado – doc. 14 del doc. 3, e doc. 2 del doc. 2), sia nel parere medico legale allegato al giudizio pensionistico di primo grado (documentazione allegata in atti al fascicolo di secondo grado – doc. 4 del doc. 3), contenesse anche per effetto ora, della CTP criminologica (doc. 6), di quella tecnica (doc. 6/a), di tutti gli elementi per affermare il superamento delle 100 ff/ll di esposizione del ricorrente, per l'intero periodo di lavoro dal 16.12.1975 al 28.12.2006 (si v. certificazione Arch. Mascellaro del 27.07.2024 -doc. 6/a e CTP Dott. Arturo Cianciosi del 29.07.2024 – doc. 6/b), con superamento delle 400 ff/ll nella media delle otto ore lavorative [capo 8 del doc. 6/a e capo III del doc. 6/b], utile per la ricostituzione della posizione contributiva con il coefficiente 1,5 e la riliquidazione della pensione (doc. 6/b)".

Invero, non aver tenuto conto di questi fatti ora emersi, anche perché non è stata espletata una CTU tecnica, ha determinato l'errore del Giudice di primo grado sul fatto decisivo del superamento delle 100 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative per più di 10 anni, costitutivo del diritto ex art. 13, comma 8, L. 257/92.

1. Motivo di impugnativa per vizio della sentenza ex art. 202 co. 1 lett. d)

c.g.c.: *“dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.*

Il ricorrente chiede l'accoglimento dei motivi di appello alla luce degli atti e documenti nuovi, quali:

- la sentenza della Corte dei conti Centrale di Appello, I sezione, n. 91/2016;
- il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto di

propri colleghi di lavoro;

- la dichiarazione a sommarie informazioni dei propri colleghi del 15.7.2024, la CTP della Dott.ssa Melissa Trombetta (25.07.2024) e dell'Arch. Francesca Mascellaro (27.07.2024) e del Dott. Arturo Cianciosi (29.07.2024), opuscolo e VII rapporto ReNaM.

Infatti, da tale documentazione emerge il superamento delle 100 ff/ll di esposizione del ricorrente, per l'intero periodo di lavoro dal 16.12.1975 al 28.12.2006 (si v. certificazione Arch. Mascellaro del 27.07.2024 -doc. 6/a e CTP Dott. Arturo Cianciosi del 29.07.2024 – doc. 6/b), con superamento delle 400 ff/ll nella media delle otto ore lavorative [capo 8 del doc. 6/a e capo III del doc. 6/b], utile per la ricostituzione della posizione contributiva con il coefficiente 1,5 e la riliquidazione della pensione (doc. 6/b).

Pertanto, alla luce della nuova documentazione acquisita chiede l'accoglimento dell'appello con rinvio al primo grado per l'espletamento dell'istruttoria.

2. Motivo di impugnativa per vizio della sentenza ex art. 202 co. 1 lett. f) c.g.c.:

“la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

La sentenza di appello è affetta da errore di fatto in quanto “esclude, adagiandosi su quella di primo grado, che non risulta il superamento della soglia delle 100 ff/ll, nel periodo di lavoro del ricorrente, compreso il periodo

fino al 1992, in cui l'amianto fu utilizzato come materia prima, mentre invece, proprio alla luce degli atti e documenti nuovi (v. capi da III a III.1, anche in relazione ai capi da I. a II.), che si esclude un fatto che è invece inequivocabilmente dimostrato, intanto il dato epidemiologico, l'uso dell'amianto anche come materia prima, la contaminazione del ricorrente e la sua esposizione diretta, indiretta e per contaminazione dell'ambiente di lavoro, e la violazione dell'art. 2087 c.c., e di tutte le norme cautelari, comprese quelle del D.L.vo 277/91 e artt. 1 e ss. del D.L.vo 626/94, e quindi del giudizio di pericolosità sui crismi indicati nei capi III.1 e III.1.1 del presente atto, sulla scorta delle tre CCTTPP (doc.ti da 6 a 6/b), documenti nuovi che disarticolano la sentenza di primo grado, e anche quella di appello”.

Il fatto della mancata esposizione ad amianto, riportato nella sentenza impugnata, costituisce errore di fatto, risultante da atti e documenti compresi quelli nuovi.

In particolare, il ricorrente sostiene che la sentenza di appello è affetta da errore di fatto:

- a) dell'esposizione ad amianto del ricorrente per l'intero periodo di lavoro, dal 16.12.1975 al 28.12.2006, ai fini della rivalutazione della posizione INPS con il coefficiente 1,5, in subordine 1,25;
- b) per l'erroneità del parere medico legale del Ministero della Salute, anche alla luce del doc. 7 e delle CCTTPP della Dott.ssa Melissa Trombetta (doc. 6), dell'Arch. Francesca Mascellaro (doc. 6/a) e del Dott. Arturo Cianciosi (doc. 6/b), sulla base della sentenza della Corte de conti centrale (doc. 7), acquisita dal ricorrente in data 08.07.2024. Ad avviso del

ricorrente, “il Ministero della Salute ha reso un giudizio che è del tutto ascientifico, e quindi contro il principio di giudizio tecnico con l'utilizzo della legge scientifica/algoritmo: $E = \Sigma(c_i * h_i)$ /hanno tratta dall'ente tedesco Hauptverband der Berufsgenossenschaften, e l'applicazione della banca dati Amyant, secondo i principi sanciti di cui a Cass., Sez. Lav., 6543/2017. Proprio quest'ultima pronuncia, è dirimente nel caso che qui ci occupa ai fini della fondatezza delle rilevazioni della criminologa Dott.ssa Melissa Trombetta (doc. 6), Arch. Francesca Mascellaro (doc. 6/a) e Dott. Arturo Cianciosi (doc. 6/b)”.

Ad avviso del ricorrente, “risulta dimostrato che il ricorrente per l'intero periodo di lavoro abbia subito esposizioni superiori alle 100 ff/ll, e questo dato di fatto risulta dalla sentenza della Corte dei Conti, I sezione centrale di appello, n. 91/2016 (doc. 7), che ha permesso l'accertamento tecnico criminologico, un profilo molto rilevante, che ha permesso poi, dopo la CTP della Dott.ssa Melissa Trombetta (doc. 6), all'Arch. Francesca Mascellaro, in data 27.07.2024, di terminare il conteggio dei livelli espositivi (doc. 6/a), e al Dott. Arturo Cianciosi, in data 29.07.2024, di confermarlo (doc. 6/b)”.

Pertanto, la sentenza di appello e quella di primo grado è affetta da errore di fatto, perché “esclude il fatto del superamento della soglia delle 100 ff/ll ovvero della friabilità dell'amianto, compreso quello spruzzato e flaccato (così nella motivazione della sentenza di I°) che è tale invece alla luce dei documenti sub motivo 1. Da cui discende che è superata la soglia delle 100 ff/ll”.

3. Motivo di impugnativa per vizio della sentenza ex art. 202 co. 1 lett. g) c.g.c.

“la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di

cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”.

Il ricorrente si riferisce alla sentenza della Corte dei conti, sez. I, n. 91/2016, relativa ai propri colleghi di lavoro.

Pertanto, chiede quindi l’annullamento della pronuncia di appello con rinvio innanzi la Corte di primo grado, per acquisire gli atti del giudizio espletato innanzi il Tribunale di Roma, in funzione di Magistratura del lavoro (doc. 14 del doc. 3, e doc. 2 del doc. 2), nonché gli atti della Corte dei conti, I sezione centrale, che ha definito il giudizio con sentenza n. 91/2016 (doc. 7). L’errore del Collegio medico legale è reso evidente dalle tre CCTTPP, in relazione al doc. 7, e a tutti gli altri precedenti giudiziari.

II.1 Le richieste del ricorrente.

Il ricorrente ha quindi chiesto a questa Sezione centrale di appello di:

- 1”. dichiarare ammissibile il presente ricorso per revocazione, alla luce dei tre motivi di cui ai capi da III.1 a III.3, e per quanto in premessa, e in ordine ai documenti nuovi in atti, a decorrere dall’08.07.2024, e tra i quali la sentenza della Corte dei Conti, I sezione centrale di appello, n. 91/2016 (doc. 7), della CTP della Dott.ssa Melissa Trombetta del 25.07.2024 (doc. 6), dell’Arch. Francesca Mascellaro del 27.07.2024 (doc. 6/a), e del Dott. Arturo Cianciosi del 29.07.2024 (doc. 6/b), e alla luce di tali presupposti revocare la sentenza della Corte dei Conti, III sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, n. 447/2018;*
- 2. per gli effetti, e per quanto sub 1. e in premessa, voler dichiarare nullo e di nessun effetto, anche in relazione a contenuto dell’atto di appello (doc. 8), e per gli effetti, accogliere il presente ricorso e/o quanto riportato nel*

ricorso introduttivo del giudizio (doc. 9) e nell'atto di appello, e con esso

i. ove ne sussistano i presupposti, anche alla luce degli atti e documenti nuovi, formulare il giudizio nel merito, con accoglimento di tutte le domande già formulate, che qui si intendono riportate e riscritte;

ii. ovvero, in mancanza di accoglimento di quanto richiesto sub i., disporre il rinvio degli atti alla competente Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ai sensi, dell'art. 105 co. II del R.D. 1038/1933 e dell'art. 202 e seguenti del c.g.c., dettando i principi di diritto cui la Corte di rinvio dovrà attenersi per la decisione nel merito in ordine alle istanze, richieste istruttorie, di cui al capo IV del presente atto, e comunque tutti i mezzi istruttori, ammissibili nel rito del lavoro, in ossequio ai principi di cui alle Sezioni Unite della S.C. 170/2008, così tra l'altro con ammissione della prova per testi, della CTU tecnico ambientale, ex art. 445 c.p.c., e in ogni caso con un CTU terzo, in relazione alla parte pubblica Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e ora Poste S.p.A., e ogni altro mezzo istruttorio, così che, confermata l'esposizione superiore alle 100 ff/ll, nella media giornaliera delle otto ore, per oltre 10 anni, si giunga al giudizio di merito, con accoglimento delle domande già formulate dal ricorrente, e con condanna dell'INPS all'accredito delle maggiorazioni contributive, ex art. 13 co. 8, L. 257/92, e quindi con il coefficiente 1,5, comunque ex art. 47, co. 6 bis della L. 326/03 e art. 3, co. 132, della L. 350/03, ovvero, in subordine, ex art. 47 della L. 326/03, e quindi con il coefficiente 1,25, comunque da calcolare sempre e comunque sulla posizione contributiva da ricostituire, e perciò con la riliquidazione della pensione in godimento, con adeguamento dei ratei percipiendi, maggiorati, e con liquidazione delle differenze tra

quanto versato e quanto dovuto su tutti i ratei pensionistici liquidati sin dal dì del pensionamento, oltre interessi come per legge;

iii. comunque accogliere tutte le richieste di parte ricorrente, come formulate in atti, che si intendono per ivi riscritte e riportate;

3. In denegata ipotesi di diniego della presente domanda, sin da ora, si chiede, ritenuta la delicata materia in tema del diritto costituzionalmente garantito alla salute e la complessità della vicenda in ordine alla prova della esposizione all'amianto, la compensazione delle spese legali ex artt. 91 e 92 c.p.c., anche in ossequio della non consolidatività della giurisprudenza, e comunque, secondo il proprio prudente apprezzamento. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi integralmente in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ”

III. Memoria di costituzione dell'INPS.

L'INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e, ad ogni modo, infondato, evidenziando quanto segue:

- il ricorrente ha impugnato per revocazione anche la sentenza di prime cure.
Quel giudizio si è concluso con la sentenza n. 280/2025 della sezione giurisdizionale per il Lazio di codesta Corte, che ha dichiarato il ricorso inammissibile, con motivazione che, in parte, si ritiene valida anche nei riguardi del gravame qui in esame;
- il ricorso è inammissibile in quanto:
 - a)** La sentenza della Corte dei conti a fondamento del gravame (n. 91/2016 della sezione I di appello) ha rinviato la causa al Giudice di primo grado, a causa di un difetto di istruttoria, ma successivamente la sezione giurisdizionale Lazio, in qualità di giudice del rinvio, ha respinto la

domanda con sentenza n. 291/2018. La sentenza inoltre non pare possa essere qualificata quale «documento nuovo» alla luce del ripetuto art. 202 c.g.c.

b) Sempre che risulti provato il motivo per cui il ricorrente non abbia potuto «*produrre il documento in giudizio*», come richiesto ai fini della revocazione, comunque la circostanza che i benefici legati all'esposizione all'amianto siano stati accertati nei confronti di colleghi di lavoro del ricorrente non è sufficiente all'accoglimento del ricorso. Peraltro, nella specie, la sentenza di cui è chiesta la revocazione dava atto che in corso di causa fosse stata accertata l'esposizione xxx ad amianto e che tuttavia la stessa non era tale da integrare i requisiti di legge (quanto a livelli di esposizione, tempi, durata ecc.). Tale profilo non pare sia oggetto di delibazione nel ricorso per revocazione ed è tale da rendere priva di fondamento la richiesta di modifica del giudicato;

c) con il presente ricorso, controparte ripropone alcune delle censure già sollevate in atto di appello (ad es., aventi ad oggetto il parere reso dall'UML; ovvero la circostanza che la prova dell'esposizione sia possibile tramite l'applicazione del principio di elevata probabilità), così facendo assumere al giudizio per revocazione straordinaria l'anomala veste di un terzo grado del processo, con evidente inammissibilità del gravame;

d) Quanto poi alle consulenze di parte prodotte con il ricorso per revocazione, non si vede come le stesse, emesse nel 2024, possano fondare la revocazione della sentenza gravata: i «*documenti nuovi*» devono pacificamente essere documenti preesistenti al giudizio, che la parte non ha potuto produrre per fatto non imputabile e non certo relazioni di consulenti

stese circa 8 anni dopo il passaggio in giudicato della decisione revocanda (sentenza n. 236/2020, sezione Terza di appello).

IV. Alla pubblica udienza odierna i procuratori delle parti si sono riportati ai relativi atti e conclusioni ed al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.

1. Oggetto del giudizio consiste nel ricorso per revocazione della sentenza di questa Sezione Centrale di Appello n. 453/2018 della Corte dei conti, depositata in data 30.11.2018; che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di primo grado n. 417/2015, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, in composizione monocratica

Il ricorso, per le seguenti motivazioni, va dichiarato inammissibile.

Sul punto, infatti, giova ricordare che la revocazione è un mezzo di impugnazione contro il c.d. *“vizio della volontà del giudice”* che ha pronunciato la sentenza impugnata ed è fondato sull’esistenza di particolari circostanze che non sono state valutate o non sarebbero state correttamente valutate al momento della decisione.

Ai sensi dell’art. 202 del c.g.c. sono impugnabili per revocazione le sentenze pronunciate in appello e in unico grado (cioè, inappellabili) alla ricorrenza di motivi tassativamente indicati al comma 1 del medesimo articolo.

La c.d. revocazione straordinaria ammessa contro le sentenze passate in giudicato, può essere esperita solo nei casi tassativi previsti dall’art. 202 c.g.c. comma 1:

- **lett. a)** (se la sentenza è l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra);
- **lett. b)** (se la sentenza è l'effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato);
- **lett. c)** (si è giudicato sulla base di prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza);
- **lett. d)** (se, dopo la sentenza, siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario);
- **lett. e)** (per l'esame di altri conti o per altro modo sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo);
- **lett. f)** (se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare);
- **lett. g)** (se la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione).

La revocazione è uno :

- a) strumento ordinario di impugnazione nelle ipotesi di cui alle lett. f) e g),
 - b) mentre nelle restanti ipotesi è uno strumento straordinario;
- in questi ultimi casi, le sentenze per le quali è scaduto il termine per

l'appello possono essere impugnate per revocazione purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

L'impugnazione per revocazione ha:

- **carattere non devolutivo**, in quanto la cognizione del giudice chiamato a decidere non attiene alla totalità delle questioni sottoposte al giudice di provenienza;
- **critica vincolata**, in quanto sono posti limiti di ammissibilità ai motivi di motivi di ricorso;
- **finalità rescissoria**, in quanto la nuova pronuncia sostituisce la precedente decisione.

Ai sensi dell'art. 178 c.g.c., il termine per proporre la revocazione è di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza, o di un anno dalla pubblicazione della sentenza. Nei casi di revocazione straordinaria, il termine o la collusione o è stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all'art. 202, comma 1, lett. b).

Il ricorso per revocazione straordinaria deve essere proposto nel termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 178 c.g.c. cui rinvia l'art. 203 c.g.c. che, in questo caso, comunque non risulta rispettato.

La disposizione contenuta nell'art. 202 lett. d) c.g.c. ricalca peraltro quella di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. che prevede la possibilità di impugnare in revocazione una decisione allorché, dopo la decisione, si siano scoperti nuovi documenti che la parte non aveva potuto produrre per forza maggiore o per fatto dell'avversario. In punto di verifica sulla sussistenza per accedere a tale

rimedio straordinario, la giurisprudenza civile e di questa Corte hanno più volte chiarito che la parte che abbia rinvenuto un nuovo documento di data anteriore alla decisione impugnata, ha l'onere di indicare le ragioni per le quali non lo produsse in giudizio e di dimostrare di esserne stata impossibilitata per fatto ad essa non imputabile; prova in difetto della quale il ricorso per revocazione si presenta inammissibile (Sez. II appello, n. 137/2003; Sez. III pens. Guerra, n. 83629/1971; sez. IV pens. guerra, n. 74965/1994; Sez. Riunite, n. 5171996). Nel caso de quo tale elemento probatorio non è stato minimamente fornito dalla parte attrice, e tantomeno, è stato dimostrato che il ricorso è stato proposto tempestivamente rispetto al rinvenimento dei nuovi documenti. Va anche rilevato che la predetta ipotesi di revocazione presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché essa non può essere utilmente invocata con riferimento ad un documento formato dopo la decisione.

Infatti, la necessità di intendere in termini strettamente letterali la nozione di "*documento preesistente*" cui fa riferimento la disposizione citata risale a ragioni di certezza processuale, avendo il legislatore inteso riservare la possibilità di un'impugnazione straordinaria come quella in esame alla sola parte che, senza alcuna colpa propria, non abbia potuto produrre in giudizio una "*prova già esistente*", intendendola come precostituita alla decisione assunta come viziata, con la conseguenza che la parte che sia venuta in possesso di una prova formata successivamente al giudizio non potrà evitare gli effetti di un giudicato precedentemente consolidatosi.

Nel caso di specie il ricorrente ha proposto il ricorso ben 8 anni dopo dalla pubblicazione della sentenza di appello n. 91/2016 che il ricorrente invoca come elemento nuovo e decisivo ma essa non è comunque riconducibile a nessuna delle ipotesi previste dall'art. 202 c.g.c. (sent. sez. giur. Lazio n. 175 e 280/2025).

Infatti parte ricorrente ha chiesto la revocazione perché ritiene sussistenti i casi indicati dal codice, lett. d) ovvero documenti rinvenuti successivamente all'appello facendo riferimento alla citata sentenza 91/2016, ad alcune relazioni peritali di parte e consulenze assunte in altri giudizi fra altre parti e innanzi a diversi plessi giudiziari; lett. f) errore di fatto sulla sussistenza o meno del superamento della soglia di legge, per come ritenuto nelle predette relazioni peritali criminologica e di medicina ambientale ed infine errore della CTU assunta in primo grado perché contrastante con altri pareri allegati relativi ad altre controversie; lett. g) per contrarietà ad altra sentenza fra le parti (ma la invocata contrarietà riguarda altre parti).

E' evidente, peraltro, che non sussiste alcun errore di fatto revocatorio, perché, al contrario si argomenta per pagine e pagine su quanto già detto in primo grado ed in appello dal ricorrente, dai Giudici e da controparte.

Si rammenta che nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti l'appello è consentito per soli motivi di diritto (Corte dei conti, sez. I centr. app. sent. n. 369 del 05/06/2015).

Il Giudice dell'appello, con la sentenza oggetto di revocazione ha fatto corretto uso dei poteri che la legge gli attribuisce, valutando solo se l'appello fosse fondato su motivi di diritto e giungendo alla conclusione che così non era, tant'è vero che la pronuncia è stata di inammissibilità dell'appello stesso.

Allo stesso modo, il giudizio per revocazione è ammesso a precise condizioni di cui il Collegio ha verificato la mancanza e ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Per quanto esposto, alla luce anche della giurisprudenza – granitica – della Suprema Corte di cassazione, e delle stesse Sezioni centrali d'appello di questa Corte, da cui questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsene, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività e mancanza dei presupposti della revocazione e la sentenza d'appello della cui revocazione si tratta va confermata integralmente.

2. In applicazione dell'art. 31, co. 3, del c.g.c., il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite, stante la pronuncia solo in rito della controversia.

Nulla per le spese di giudizio in considerazione della gratuità del giudizio pensionistico.

P.Q.M.

la Corte dei conti III Sezione giurisdizionale Centrale d'Appello

definitivamente pronunciando,

DICHIARA INAMMISSIBILE

Il ricorso n. **61693/R.G.** per la revocazione della sentenza n. 453/2018 della Terza Sezione Giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti e, per l'effetto, conferma la detta sentenza.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 9.7.2025 e del 22.7.2025.

Il Relatore

Il Presidente

Flavia D'Oro

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/07/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

(Tammaro Maiello)

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 30/07/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente